

RICHIESTA DI PRESTITO PERSONALE PER PREFINANZIAMENTO SU MUTUO CONTRO CESSIONE/DELEGAZIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO/RETRIBUZIONE/PENSIONE

IL SOTTOSCRITTO (DI SEGUITO CLIENTE)					
COGNOME		NOME		C.F.	
NATO A		PR		DATA DI NASCITA	
RESIDENTE A					
DIPENDENTE DA	("AMMINISTRAZIONE")			DAL	
PREMESSO CHE					
<ul style="list-style-type: none"> • HA FATTO RICHIESTA A IBL Family S.p.A. DI UN PRESTITO PERSONALE DA ESTINGUERSI MEDIANTE CESSIONE PRO-SOLVENDO / DELEGAZIONE DI PAGAMENTO DI QUOTE UGUALI, MENSILI E CONSECUTIVE DEL PROPRIO STIPENDIO/RETRIBUZIONE/PENSIONE (DI SEGUITO MUTUO); • È IN ATTESA DEL PERFEZIONAMENTO DELL'ISTRUTTORIA E DELLA CONCLUSIONE DELL'ITER AMMINISTRATIVO DEL MUTUO; • NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE DEL MUTUO NECESSITA PER SODDISFARE IMMEDIATE ESIGENZE FINANZIARIE PERSONALI, DI UN PREFINANZIAMENTO; 					
TUTTO CIÒ PREMESSO RICHIEDE					
A IBL Family S.p.A. (CON SEDE LEGALE IN ROMA Via Venti Settembre, 30 E SEDE AMMINISTRATIVA IN ROMA Via Savoia, 19, C.F. 07971341008, P. IVA DI GRUPPO 14994571009, SOCIETÀ APPARTENENTE AL GRUPPO BANCARIO IBL BANCA ISCRITTA ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI AL N. 3263.1), DI SEGUITO FINANZIATORE , LA CONCESSIONE DI UN FINANZIAMENTO (DI SEGUITO PREFINANZIAMENTO) ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI DI SEGUITO INDICATE					


PROSPETTO ECONOMICO	
DURATA DEL PREFINANZIAMENTO	3 MESI
DECORRENZA DEL PREFINANZIAMENTO	
SCADENZA DEL PREFINANZIAMENTO	
IF	€ IMPORTO FINANZIATO
TAX	€ IMPOSTA DI BOLLO
ITC	€ NETTO RICAVO (= IMPORTO TOTALE DEL CREDITO - IMPOSTA DI BOLLO)
T.A.N.	TASSO ANNUO NOMINALE
INT	€ IMPORTO INTERESSI A SCADENZA CALCOLATI AL T.A.N.
ITD	€ IMPORTO TOTALE DOVUTO A SCADENZA (= IMPORTO TOTALE DEL CREDITO + IMPORTO INTERESSI)
T.A.E.G.	% TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (PER LE SPECIFICHE DI CALCOLO DI RIMANDA ALL'APPOSITO PROSPETTO)
T.E.G.	% TASSO EFFETTIVO GLOBALE (PER LE SPECIFICHE DI CALCOLO DI RIMANDA ALL'APPOSITO PROSPETTO)
TM	% TASSO DI MORA APPLICABILE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLE CONDIZIONI GENERALI DEL PREFINANZIAMENTO

INTERMEDIARIO DEL CREDITO	
SEDE	CODICE FISCALE
L'EVENTUALE INTERMEDIARIO DEL CREDITO PRESENTE PER TALE PREFINANZIAMENTO NON HA DIRITTO E QUINDI NON HA PERCEPITO NÉ PERCEPIRÀ ALCUN COMPENSO PROVVISORIO E/O ALCUN RIMBORSO DI SPESE A QUALSIASI TITOLO NÉ DAL CLIENTE NÉ DAL FINANZIATORE	

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E DELLE NORME CONTATTUALI



IL **CLIENTE**, PRESA VISIONE DEL PROSPETTO ECONOMICO E DELLE CONDIZIONI GENERALI, CHE DICHIARA DI ACCETTARE INTEGRALMENTE, SI OBBLIGA A RIMBORSARE IL PRESENTE **PREFINANZIAMENTO** COMPENSIVO DEGLI INTERESSI ED ALTRI ONERI MATURATI ALLA DATA DI SCADENZA DELLO STESSO. QUALORA PRIMA DELLA SCADENZA O ALLA SCADENZA STESSA IL FINANZIATORE DOVESSE PROCEDERE ALLA CONCESSIONE DELL'OPERAZIONE DI **MUTUO**, IL CLIENTE CONFERISCE AL FINANZIATORE MANDATO IRREVOCABILE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 1723, 2° COMMA, DEL CODICE CIVILE, A TRATTENERE IN UNA UNICA SOLUZIONE SUL NETTO RICAVO DEL **MUTUO** L'IMPORTO DEL **PREFINANZIAMENTO** COMPENSIVO DEGLI INTERESSI ED ALTRI ONERI MATURATI FINO A TALE DATA.

IL CLIENTE DICHIARA INOLTRE DI NON AVER CONCLUSO PATTI DI INDISPONIBILITÀ E/O INCEDIBILITÀ DEI PROPRI EMOLUMENTI/PENSIONE NEL PERIODO TRA LA RICHIESTA DEL **MUTUO** E IL PRESENTE **PREFINANZIAMENTO**, FATTI SALVI QUELLI EVENTUALMENTE SOTTOSCRITTI CON IL FINANZIATORE, OVVERO QUALORA NE ESISTANO, QUALUNQUE NE SIA LA FONTE, DICHIARA ESPRESSAMENTE DI VOLERNE LA REVOCA OVVERO IL RECESSO CON DECORRENZA IMMEDIATA PER PORRE IN ESSERE LA PRESENTE OPERAZIONE DI **PREFINANZIAMENTO**

PRESA VISIONE	DATA	IL CLIENTE	FIRMA DI CHI PROVEDE ALL'IDENTIFICAZIONE (D.LGS 231/2007)
			

APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI (ARTT.1341 E 1342 CODICE CIVILE)

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ART.1341 COMMA 2 E DELL'ART.1342 C.C., IL CLIENTE DICHIARA DI APPROVARE SPECIFICAMENTE LE CLAUSOLE: 2. RIMBORSO DEL PREFINANZIAMENTO E MANDATO IRREVOCABILE; 3. MANCATO PERFEZIONAMENTO DEL MUTUO; 4. DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE; 5. MOROSITÀ; 6. ONERI E SPESE; 7. DIRITTO DI COMPENSAZIONE; 9. FORO COMPETENTE E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE; 11. RECESSO DAL CONTRATTO

PRESA VISIONE	DATA	IL CLIENTE	FIRMA DI CHI PROVEDE ALL'IDENTIFICAZIONE (D.LGS 231/2007)
			
PRESA VISIONE	DATA	IL CLIENTE	FIRMA DI CHI PROVEDE ALL'IDENTIFICAZIONE (D.LGS 231/2007)
			

MODALITÀ DI CALCOLO DEL TAEG E DEL TEG	
T.A.E.G.	<p>IL T.A.E.G. (TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE) È CALCOLATO A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DELLA BANCA D'ITALIA IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI BANCARIE E FINANZIARIE DEL 29/07/2009 E SUCCESSIVE MODIFICHE. LE IPOTESI UTILIZZATE PER IL CALCOLO DEL TAEG SONO LE SEGUENTI:</p> <p>1) L'IMPORTO TOTALE DEL CREDITO (NETTO RICAVO) SI INTENDE UTILIZZATO PER INTERO ALLA DATA DI DECORRENZA DEL PRESTITO; 2) GLI INTERVALLI DI TEMPO INTERCORRENTI TRA LE DATE UTILIZZATE NEI CALCOLI SONO ESPRESSE IN ANNI O FRAZIONI DI ANNO. SI ASSUME CHE UN ANNO SIA COMPOSTO DA 365 GIORNI (366 GIORNI PER GLI ANNI BISESTILI), 52 SETTIMANE O 12 MESI DI UGUALE DURATA, CIASCUNO DEI QUALI COSTITUITO DA 30,41666 GIORNI (VALE A DIRE 365/12), A PRESCINDERE DAL FATTO CHE L'ANNO SIA BISESTILE O MENO; 3) IL RISULTATO DEL CALCOLO È ESPRESSO ALMENO FINO ALLA PRIMA CIFRA DECIMALE. SE LA CIFRA DECIMALE SEGUENTE È SUPERIORE O UGUALE A 5, LA CIFRA DEL PRIMO DECIMALE È AUMENTATA DI UNO; 4) I RIMBORSI A BASE DEL CALCOLO SONO PARI ALLE RATE PREVISTE DAL PIANO DI AMMORTAMENTO</p>
T.E.G.	<p>IL T.E.G. (TASSO EFFETTIVO GLOBALE) RILEVANTE AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA È CALCOLATO SECONDO LE ISTRUZIONI EMANATE DALLA BANCA D'ITALIA CATEGORIA DI APPARTENENZA "ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE"</p>

CONDIZIONI GENERALI DEL PREFINANZIAMENTO
1. OGGETTO DEL PREFINANZIAMENTO

- 1.1. Il presente Prefinanziamento è finalizzato alla soddisfazione immediata delle esigenze di liquidità del Cliente nell'attesa del completamento, da parte del Finanziatore, delle attività istruttorie aventi ad oggetto la richiesta di prestito personale (di seguito denominato **Mutuo**) da estinguersi mediante cessione pro- solvendo/delegazione di pagamento di quote uguali, mensili e consecutive del proprio stipendio/retribuzione/pensione avanzata dal medesimo Cliente al Finanziatore.
- 1.2. Il presente contratto di Prefinanziamento si perfeziona con l'accettazione scritta della presente richiesta, comunque resa nota con l'accredito dell'importo richiesto, previa ricezione della stessa completa in ogni sua parte da parte del Finanziatore.
- 1.3. Il Finanziatore, successivamente all'accettazione, provvede ad erogare l'importo oggetto del Prefinanziamento entro 5 giorni lavorativi.

2. RIMBORSO DEL PREFINANZIAMENTO E MANDATO IRREVOCABILE

- 2.1. Il Cliente è tenuto a rimborsare al Finanziatore l'importo totale del credito (importo finanziato oltre interessi calcolati al tasso annuo nominale (**T.A.N.**) indicato nel Prospetto Economico di cui al frontespizio della presente richiesta ed eventuali altri oneri maturati), dovuto ai sensi del presente contratto, alla scadenza convenuta e con le modalità indicate nello stesso Prospetto Economico.
- 2.2. Qualora prima della scadenza o alla scadenza stessa il Finanziatore dovesse procedere alla concessione dell'operazione di Mutuo, il Cliente conferisce al Finanziatore mandato irrevocabile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1723 2° comma del codice civile, a trattenere in una unica soluzione sul netto ricavo del Mutuo l'importo del Prefinanziamento comprensivo degli interessi ed altri oneri maturati sino a tale data.
- 2.3. L'importo totale del credito può essere recuperato su altri crediti che il Cliente dovesse vantare nei confronti del Finanziatore (art. 1853 c.c.).

3. MANCATO PERFEZIONAMENTO DEL MUTUO

- 3.1. Il Finanziatore potrà rifiutare al termine dell'attività istruttoria la richiesta di Mutuo, a proprio insindacabile giudizio e per qualunque ragione, dandone pronta comunicazione al Cliente. Per tali casi trova applicazione quanto previsto dall'articolo 4.

4. DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE

- 4.1. Qualora si verificasse una delle ipotesi previste all'articolo 1186 codice civile, il Cliente si intenderà decaduto dal beneficio del termine. In tal caso il Cliente sarà tenuto, a semplice richiesta del Finanziatore, a rimborsare immediatamente l'importo del Prefinanziamento comprensivo degli interessi ed altri oneri maturati sino a tale data.

5. ONERI E SPESE

- 5.1. Le spese indicate nel Prospetto Economico di cui al frontespizio della presente richiesta e qualsiasi altro onere di qualunque genere ivi compresi quelli fiscali, inerenti e/o conseguenti al presente contratto sono ad esclusivo carico del Cliente, salvo quanto diversamente disposto da norme fiscali inderogabili.

6. RIMBORSO ANTICIPATO

- 6.1. Il Cliente ha sempre facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito, in tutto o in parte, facendone richiesta scritta al Finanziatore. In tal caso il Cliente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito in misura pari all'importo degli interessi edei costi dovuti per la vita residua del contratto, secondo i criteri e nella misura di seguito indicati.
- 6.2. In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del Prefinanziamento, ivi compresa quella per volontà del Cliente, questi dovrà immediatamente versare l'importo finanziato oltre agli interessi e altri oneri maturati fino al momento della restituzione, calcolati al tasso annuo nominale (**T.A.N.**) indicato nel Prospetto Economico di cui al frontespizio della presente richiesta ed eventuali altri oneri maturati fino a quel momento.
- 6.3. Per tali ipotesi il Finanziatore ha diritto ad un indennizzo che non può superare lo **0,5%** del debito residuo. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo non è in ogni caso dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a euro **10.000**.

7. CESSIONE DEL CONTRATTO E DI RAPPORTI GIURIDICI IN BLOCCO

- 7.1. Il presente contratto e le obbligazioni insorgenti dallo stesso non sono cedibili a terzi ad opera del Cliente. IBL Family potrà cedere il credito nonché i diritti derivanti dallo stesso, con le relative garanzie, fornendo tempestivamente al Cliente comunicazione scritta o su altro supporto durevole. La cessione avrà efficacia ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1260 e seguenti del C.C. Nel caso di cessione in blocco di rapporti giuridici di cui all'art. 58 del D. Lgs. 385/93 (TUB) o all'art. 4 della Legge 130/1999 la cessionaria darà notizia della cessione mediante iscrizione del Registro delle Imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

8. FORO COMPETENTE E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

- 8.1. Ogni eventuale controversia in ordine alla interpretazione, alla validità ed alla esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla cognizione esclusiva dell'Autorità Giudiziaria competente per legge.
- 8.2. Ai sensi del D.Lgs. n.28/2010, prima di adire l'Autorità Giudiziaria le parti hanno l'obbligo di esperire la procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Questo tentativo sarà compiuto, di comune accordo, presso l'organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario, per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.
- 8.3. Il Cliente e il Finanziatore, anche successivamente alla sottoscrizione del Prefinanziamento, si riservano la possibilità di concordare di adire un diverso organismo di conciliazione anch'esso iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010.
- 8.4. In ogni caso il tentativo di conciliazione può essere esperito dalle parti anche rivolgendosi all'Arbitro Bancario Finanziario o, in alternativa, al Conciliatore Bancario Finanziario, secondo la normativa specifica di riferimento.

9. RECLAMI E COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

- 9.1. Per la composizione stragiudiziale di eventuali controversie, il competente organo acui il Cliente potrà rivolgersi è l'Ufficio Reclami del Finanziatore. Eventuali reclami dovranno essere inviati a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo IBL Family S.p.A., Ufficio Reclami, Via Savoia, 19 - 00198 Roma, oppure per via telematica all'indirizzo reclami@ibfamily.it o all'indirizzo PEC ibfamily.reclami@pec.it. L'Ufficio risponderà entro un termine massimo di **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo.
- 9.2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). A tal fine il Cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Finanziatore.
- 9.3. Il Cliente può anche rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario per richiedere i servizi da questo offerti e accedere agli altri sistemi alternativi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it o www.ibfamily.it.
- 9.4. Il ricorso ai sistemi di risoluzione alternativa delle controversie non pregiudica al Cliente la facoltà di avvalersi di ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento.

10. RECESSO DAL CONTRATTO

- 10.1. Il Cliente ha facoltà di recedere dal presente contratto dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare al Finanziatore entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto. Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro **30 giorni** dall'inizio della comunicazione di recesso, il Cliente deve restituire il capitale e pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati al tasso annuo nominale (**T.A.N.**). In caso di recesso sono comunque dovute dal Cliente le somme non ripetibili corrisposte dal Finanziatore alla Pubblica Amministrazione.